

## **Energia, il Governo tenta il blitz con delega**

*Nella bozza del Ddl semplificazioni/codificazioni, approvato a metà dicembre in Cdm, interventi con decreti legislativi a tutto campo: dai prodotti petroliferi all'Arera*

Dalla “politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici”, fino all'Arera, il Gse e l'Enea, passando per la Borsa elettrica, il risparmio energetico e i prodotti petroliferi.

Sembrerebbe incredibile l'elenco delle materie su cui in campo energetico il Governo si prepara a intervenire con delega. Invece il progetto è reale ed è contenuto nel “Disegno di legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione”, approvato il 12 dicembre in Consiglio dei ministri assieme al DL semplificazioni n. 135/2018, ma caduto nel dimenticatoio fino allo scorso fine settimana, quando la bozza del Ddl ha iniziato a circolare (il testo è in allegato).

Un provvedimento, è bene subito sottolinearlo, che non limita la sua azione al settore energetico, ma va ben oltre proponendosi di adottare “decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione” nelle “attività economiche e sviluppo economico, agricoltura, edilizia, ambiente, beni culturali e paesaggio, spettacolo, turismo, contratti pubblici, acquisti di beni e servizi da parte delle PA, infrastrutture e trasporti, cittadinanza digitale, lavoro, disabilità, istruzione, servizio civile, prevenzione della corruzione, giustizia tributaria e sistema tributario, tutela della salute.

Non si tratta ancora di un testo chiuso, alcuni articoli sono da completare, ma ce n'è abbastanza per destare preoccupazioni anche perché, se il Ddl divenisse legge, si tratterebbe di interventi che l'esecutivo farebbe con decreti legislativi, con il Parlamento chiamato a dare solo un parere e con principi e criteri direttivi piuttosto ampi e generici.

L'obiettivo generale che si propone il Ddl, si legge all'articolo 3, è quello “di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese”.

Nel caso dell'energia il perimetro di delega è ancora meno chiaro. L'articolo 6 della bozza dedicato al settore indica anzitutto le materie su cui il Governo intende concentrare l'azione, e quindi:

- 1) politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici;
- 2) energia elettrica;
- 3) produzione, trasporto e rete gas nazionale;
- 4) prodotti da oli minerali e petroliferi;

- 5) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all'avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari;
- 6) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
- 7) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;
- 8) mercato dell'energia e borsa elettrica;
- 9) risparmio energetico;
- 10) Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- 11) Gestore servizi energetici;
- 12) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);
- 13) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell'energia;
- 14) somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici).

Un elenco dunque lungo e disparato, mentre a seguire il Ddl dice che nell'esercizio della delega l'esecutivo "si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per quest'ultima, la misura, in ragione della potenza degli impianti;
- b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili".

Il Governo, si legge sempre nella bozza, ha due anni di tempo dall'entrata in vigore del Ddl semplificazioni/codificazioni per esercitare la delega e i decreti legislativi sono adottati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, del ministro delegato alla PA e dei ministri con competenza nella materia, di concerto con il Mineconomia.

Sui decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, entro 45 giorni della trasmissione di ciascuno schema di D.Lgs, trascorsi i termini l'esecutivo può comunque procedere.

Sui D.Lgs le commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi sempre entro 45 giorni di tempo e anche in questo caso se non si pronunciano nei termini indicati il Governo può andare avanti e in ogni caso l'esecutivo può decidere di non conformarsi al parere delle Camere motivandolo.

Nell'architettura complessiva del Ddl, composto al momento da 24 articoli, è prevista altresì la nascita presso al Presidenza del Consiglio di una Commissione

per l'attuazione delle misure di semplificazione, la cui istituzione è demandata a un D.Lgs da adottare entro un anno, il riordino – sempre entro un anno – dell'Unità per la semplificazione, nonché la creazione di un Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri per il coordinamento delle attività di semplificazione.

Il Comitato, si legge all'articolo 4 della bozza di Ddl, si avvale infine di una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con Dpcm.

QE, 04-02-2019